

ASSOCIAZIONE "FA-RE CORO" APS

STATUTO

Parte Prima

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "FA-RE Coro" APS con sede legale in Castiglione Olona (VA) in via Giusti n. 3, Codice Fiscale 95088450127.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine di *Associazione*.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione, democratica e apolitica, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci. Per la realizzazione di quanto supposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e della salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla *lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale* di cui al medesimo articolo, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o aderenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale summenzionate, individuate dal Consiglio Direttivo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere, organizzare e gestire corsi vocali, lezioni-concerto, laboratori di musica atti a diffondere la conoscenza e la pratica musicale;
- b) Favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturale, concerti, musicale ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- c) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- d) Organizzare manifestazioni musicali per la Parrocchia, le scuole, per gli anziani e gli ammalati e per coloro che vivono nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- e) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi statutari;

f) Offrire un punto riferimento orientativo e di consulenza per gli appassionati;

g) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci.

Art. 3 – I Soci

Sono soci tutte le persone che per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

La domanda, sui moduli prestampati da ritirare presso al sede, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare oltre ai dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. I Soci si dividono in Ordinari, Sostenitori/Simpatizzanti ed Onorari.

Soci Ordinari sono coloro che, a domanda, avendone i requisiti artistici, chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione. I Soci devono accettare integralmente le normative statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

Soci Sostenitori/Simpatizzanti sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione all'attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale con diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti di età e nazionalità.

L'Associazione fornirà a tutti i Soci una tessera sociale che avrà validità di un anno.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) Per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- 3) Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dell'Assemblea che decide in via definitiva;
- 4) Inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale. In casi particolarmente gravi e motivati il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non soggette a rivalutazioni.

Parte Seconda

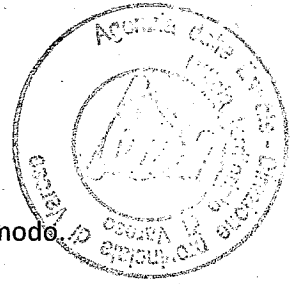
Art. 4 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Vice- Presidente
- 5) Il Segretario/Cassiere

Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.



Art. 5 – L'Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizioni, prevarrà l'età anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, mediante lettera ai soci e affissione all'Albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) Discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- b) Discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- c) Elege i membri del Consiglio Direttivo;
- d) Fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- e) Provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- f) Delibera ogni altro argomento e questione prevista dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) Delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria è prevista una maggioranza qualificata rafforzata pari ad almeno tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri: Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Cassiere.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'mof', written in dark ink in the bottom right corner of the page.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario/Cassiere e fissa la responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statuari.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri o tra i Soci Ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni. Il Presidente, il Vice-Presidente e, se altro socio, il Direttore Artistico compongono la Presidenza. Il Direttore Artistico può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario/Cassiere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 7 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) Nomina un Segretario/Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) Amministra il fondo sociale;
- e) Delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) Convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- h) Delibera sulla ammissione o esclusione dei soci.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno subito informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice-Presidente.

Art. 9 – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 10 – Il Segretario/Cassiere

Il Segretario/Cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili;

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può, congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Parte terza

Art. 11 – Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso versando la quota associativa uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.

Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso vi sarà la sospensione dell'esercizio dei diritti associativi fino alla avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento ordinario. E' comunque facoltà degli iscritti all'associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 12 – Rimborsi spese attività dei Soci

L'attività degli Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessaria a promuovere l'attività dei Soci.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 15 – Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede per poter essere consultato dai soci ordinari. Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Art. 16 – Libri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- a) Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dello stesso organo.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione in qualità di suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo ed evoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – Disposizioni finali

Il presente Statuto, strutturato in tre parti per complessivi venti articoli, è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti ed alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
"FA-RE CORO"

Sede Legale: Via G. Giusti, 3
21043 CASTIGLIONE OLONA (VA)
Codice Fiscale 95088450122

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]